

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 31 luglio 2023, n. 15

“Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Nomina dei sottosegretari)

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca i sottosegretari, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), con decreto trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. I sottosegretari sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 2.

(Trattamento economico e stato giuridico dei sottosegretari)

1. Ai sottosegretari non consiglieri spetta, dalla data di nomina e per tutta la durata dell’incarico, un trattamento economico pari a quello previsto per i consiglieri regionali dall’articolo 1.1, dall’articolo 1.3, comma 1, e dall’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), nonché un’indennità di funzione mensile lorda pari ad euro 1.050,00. Alla cessazione dell’incarico ai medesimi è corrisposta un’indennità determinata con le modalità ed i criteri previsti dall’articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
2. Ai sottosegretari non consiglieri si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri in quanto compatibili, comprese quelle sulla pubblicità dei dati di cui alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale).
3. Il consigliere regionale nominato sottosegretario mantiene il trattamento economico previsto per i componenti del Consiglio, senza indennità aggiuntive.
4. I sottosegretari non consiglieri, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata della carica.

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 23/2008)

1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.
2. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23/2008 è sostituito dal seguente:

“4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta stessa.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)

1. All'articolo 1.3, comma 1, della legge regionale 10/1972 le parole: “Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio” sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2024 in euro 132.200,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:

- a) per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
- b) per euro 24.200,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio finanziario 2025 in euro 264.400,00, trovano copertura nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi Istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, attraverso la seguente modalità:

- a) per euro 108.000,00 con le risorse già iscritte in tale missione;
- b) per euro 156.400,00 previa integrazione della stessa missione e contestuale riduzione della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'inizio della XII legislatura e, comunque, in via subordinata all'entrata in vigore della deliberazione legislativa statutaria approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 2023 (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 luglio 2023

Alberto Cirio



Direzione Processo Legislativo

Proposta di legge n. 261

"Disciplina dei sottosegretari e modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)"

- Presentata dal Consigliere regionale Bongioanni il 6 giugno 2023.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione permanente il 7 giugno 2023.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 17 luglio 2023 con relazione di Paolo BONGIOANNI, Andrea CANE.
- Approvata in Aula il 25 luglio 2023, con 24 voti favorevoli, 17 voti contrari.

NOTE PDL n. 261

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 51, della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 51. (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
- b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;
- c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
- d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), è il seguente:

“Art. 1.1. (Indennità di carica)

1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.”.

- Il testo dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1.3. (Rimborso spese di esercizio del mandato)

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
 - b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
 - c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.
4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), è il seguente:

“Art. 3. (Trattamento di missione)

Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è il seguente:

“Art. 11. (Ammontare dell'indennità di fine mandato)

1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità di carica lorda percepita dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi e un giorno viene computata come anno intero, mentre quella minore non è considerata.

3. Fermo restando il limite dei dieci anni di cui al comma 1, il consigliere che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato e al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale)

1. Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

1 bis. Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un rapporto fiduciario.

1 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.

1 quater. Ai fini del conferimento dell'incarico e della definizione del relativo trattamento economico, si applica l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato); il limite delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo articolo è corrispondentemente incrementato dell'importo annuo quantificato in euro 135.180,00, ad invarianza degli stanziamenti di bilancio, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all'incarico conferito ai sensi del presente articolo.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale collabora personale regionale appartenente al ruolo della Giunta regionale nel numero definito con provvedimento della Giunta regionale.

3. (abrogato)

4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta stessa.

4 bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono iscritti nell'ambito del bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 01 mediante pari riduzione degli importi iscritti nel bilancio di previsione 2020 - 2022, titolo 1, missione 01, programma 11.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è pubblicato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.